



Notaio  
Anna Bianchini

Repertorio numero: 26460

Raccolta numero: 8011

ATTO DI FUSIONE  
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2008 (quemilaotto) questo giorno di giovedì 23 (ventitré) del mese di ottobre,

In San Donà di Piave nello studio in Galleria Leon Bianco n. 14, scala "C".

Avanti a me dott. Anna Bianchini, notaio iscritto al Collegio Notarile di Venezia e residente a Venezia, sono comparsi i signori:

[Redacted]

il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di amministratore della Società

con sede in Via  
n. [Redacted] capitale sociale euro 10.000,00  
interamente versato, codice fiscale, partita IVA e numero di  
iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia e  
REA,

in esecuzione di quanto deliberato dalla assemblea straordinaria dei soci della predetta società in data 18 settembre 2008 n. 26347 di mio repertorio, registrato a Venezia il 22 settembre 2008 al n. 4805 serie IT, in rappresentanza della stessa;

[Redacted]

il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di amministratore unico della Società

[Redacted], società con unico socio, con sede  
in (VE), capitale sociale euro  
25.822,83, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro  
Imprese di Venezia, partita IVA e n.  
REA,

in esecuzione di quanto deliberato dalla assemblea straordinaria dei soci della predetta società in data 18 settembre 2008 n. 26346 di mio repertorio, registrato a Venezia il 22 settembre 2008 al n. 4804 serie IT, in rappresentanza della stessa;

I comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale io notaio sono certo, premettono:

a) che le suddette società [Redacted] e [Redacted]

[Redacted], nelle rispettive assemblee, tenutesi in data 18 settembre 2008 hanno deliberato di fondersi mediante incorporazione nella società [Redacted] sulla base delle rispettive situazioni patrimoniali al 5 settembre 2008 approvate dalle assemblee;

b) che prima di dette deliberazioni il progetto di fusione relativo alla [Redacted] è stato depositato nel Registro

Registrato  
all'Agenzia delle  
Entrate di Venezia  
il 24/10/2008  
al n. 5317 serie IT  
Euro 636,00

Trascritto a Venezia  
il 24/10/2008  
al nn. 38438/23281

delle Imprese di Venezia in data 6 giugno 2008 e quello della " " è stato depositato nel Registro delle Imprese di Venezia in data 6 giugno 2008;

c) che la delibera di fusione della " " è stata iscritta in data 22 settembre 2008;

d) che la delibera di fusione della " " è stata iscritta in data 22 settembre 2008;

e) che gli amministratori delle due società partecipanti alla fusione, dichiarano che esistono creditori solo della società " " e cioè la Banca di Credito Cooperativo di Marcon - Venezia Società Cooperativa, come risulta dalla situazione patrimoniale della " " al 5 settembre 2008 allegata alle delibere di fusione e creditori i signori

società " " che hanno ceduto le loro quote alla società " "

Gli amministratori dichiarano che a sensi dell'art. 2503 la Banca di Credito Cooperativo di Marcon - Venezia Società Cooperativa ha rilasciato il consenso alla fusione con lettera in data 3 ottobre 2008, e che i signori " " hanno rilasciato il consenso alla fusione con lettera in data 30 settembre 2008;

f) che la fusione avviene mediante incorporazione della società " " nella " "

g) poiché l'acquisto delle quote della società " " da parte della società " " è avvenuta con indebitamento, è stata redatta la relazione dell'esperto allegata alle due delibere di fusione;

h) che la fusione avviene senza concambio di quote poiché la " " incorporante possiede l'intero capitale sociale della " "

i) che i componenti sono stati delegati dalle rispettive assemblee dei soci di cui ai verbali in data 18 settembre 2008 numeri 26346 e 24347 di mio repertorio, ad intervenire alla stipulazione dell'atto pubblico di fusione.

Tutto ciò premesso e confermato, le parti, in esecuzione delle deliberazioni di cui agli atti sopra citati stipulano e convengono quanto segue:

ART.1) La Società " " e " " " " ottenuto il consenso dei creditori,

SI DICHIARANO FUSE mediante incorporazione della società " " nella società " " che la incorpora, in esecuzione delle rispettive deliberazioni dei soci delle suddette società avvenute in data 18 settembre 2008 con gli atti citati in premessa,

ART.2) In conseguenza della fusione così deliberata ed oggi attuata, la società " " assume i diritti e gli obblighi della società incorporata, pertanto diviene titolare del patrimonio della società " " e

subentra di pieno diritto in tutte le loro ragioni, azioni, diritti, obbligazioni e impegni di qualsivoglia natura anche se anteriori alla data del 18 settembre 2008, giorno in cui sono state celebrate le assemblee dei soci che hanno deliberato le fusioni.

Per effetto della fusione in parola, la società " \_\_\_\_\_ "

" assume i diritti e subentra di pieno diritto alla società incorporante anche in tutti gli atti, contratti, convenzioni, concessioni, autorizzazioni, licenze, che la società incorporata possiede.

La fusione non comporta alcuna modifica dell'atto costitutivo della società incorporante.

ART.3) A seguito della fusione sopra stipulata hanno esecuzione le deliberazioni delle assemblee celebrate in data 18 settembre 2008 indicate nelle premesse.

A seguito della fusione stipulata si provvede all'annullamento di tutte le quote costituenti l'intero capitale sociale della società " \_\_\_\_\_ "

possedute interamente dalla società incorporante " \_\_\_\_\_ "

" e iscrizione nell'attivo e nel passivo della medesima società incorporante di tutte le attività e passività della predetta società incorporata, per l'assunzione di tutte le attività e passività in modo che la incorporante " \_\_\_\_\_ "

" subentra di pieno diritto in tutte le ragioni, azioni ed oneri di qualsiasi natura e specie, della società incorporata, a titolo di successore universale.

ART.4) I signori comparenti, nella indicata qualità approvano incondizionatamente tutte le operazioni compiute dalla società fondente, posteriormente alla data del 5 settembre 2008 in cui sono state redatte le situazioni patrimoniali delle due società sulla cui base è stata deliberata dalle assemblee delle società la fusione.

ART.5) In relazione all'obbligo stabilito dall'art. 2501 ter punti 5 e 6 primo comma del codice civile, le operazioni effettuate dalla incorporanda " \_\_\_\_\_ " nel corrente esercizio saranno imputate al bilancio della incorporante " \_\_\_\_\_ " con effetto retrodatato al 1° (primo) gennaio 2008 (duemilaotto).

Dalla stessa data, ai sensi dell'art. 172 comma 9 del DPR del 22 dicembre 1986 n. 917 decorreranno gli effetti fiscali.

La fusione avrà effetto agli altri fini dalla data dell'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione a sensi dell'art. 2504 bis del codice civile.

ART.6) Ai fini delle trascrizioni nei pubblici registri si avverte che la società " \_\_\_\_\_ " possiede il seguente bene immobile in Venezia, San Marco 4737 adibito ad uso ricettivo-alberghiero, così identificato al catasto fabbricati:

Comune di Venezia

Sezione Urbana VE - Foglio 15 (quindici).

Mappale Numero 590 (cinquecentonovanta) sub. 7 (sette), San Marco n. 4737, piano primo, zona censuaria 1, cat. A/3, cl. 4, vani 5, RCEuro 783,98;

Mappale Numero 590 (cinquecentonovanta) sub. 8 (otto), San Marco n. 4737, piano secondo, zona censuaria 1, cat. A/3, cl. 4, vani 5, RCEuro 783,98;

Mappale Numero 590 (cinquecentonovanta) sub. 11 (undici), San Marco n. 4737, piano terzo, quarto e quinto, zona censuaria 1, cat. A/2, cl. 2, vani 11, RCEuro 1.969,61;

il tutto confinante con Calle delle Scale, Calle dei Babbri, proprietà di terzi, Corte del Falcon e proprietà di terzi.

ART.7) La società " " garantisce la piena ed esclusiva proprietà degli immobili, l'assoluta libertà degli stessi da iscrizioni, trascrizioni pregiudizievoli.

ART.8) Al sensi e per gli effetti dell'art. 40, 2° comma della legge 28 febbraio 1985 n.47 e successive modificazioni, il signor [REDACTED] quale legale rappresentante della società incorporanda " " , reso edotto e consapevole delle responsabilità penali cui va incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, dichiara sotto la sua personale responsabilità che le opere relative all'immobile trasferito risultano iniziate in data anteriore al 1° settembre 1967.

ART.9) Le spese e tasse inerenti e conseguenti al presente atto, vengono assunte dalla società " " .

L'atto presente dovrà essere registrato con le sole imposte fisse, a sensi dell'art. 4 n. 6 lettera b) tariffa allegata al DPR 131/86.

Io notaio ho letto questo atto ai comparenti che lo hanno approvato;

Dattiloscritto da persona di mia fiducia e in parte scritto a mano da me su due fogli per sette intere facciate e fin qui della ottava.

Sottoscritto alle ore 13.25

F.to [REDACTED]

F.to [REDACTED]

F.to Anna Bianchini notaio (I.S.)